



COMUNE di BAGNOLO CREMASCO

Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE
DI ANIMALI NEL COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO**

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Premessa fauna selvatica italiana
- Art. 3 Premessa fauna selvatica esotica
- Art. 4 Principi generali
- Art. 5 Identificazione dei cani e segnalazione di morte e di trasferimento
- Art. 6 Obbligo di guinzaglio e di museruola
- Art. 7 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
- Art. 8 Tutela del patrimonio pubblico
- Art. 9 Aree riservate
- Art. 10 Conduzione cani adibiti a non vedenti o portatori di handicap
- Art. 11 Detenzione all'interno di abitazioni e di aree private
- Art. 12 Accesso negli esercizi pubblici
- Art. 13 Obblighi e divieti vari
- Art. 14 Obblighi in caso di fuga o di scomparsa
- Art. 15 Divieto di abbandono
- Art. 16 Divieto di soppressione
- Art. 17 Cani ed altri animali randagi
- Art. 18 Tutela dell'aggressività dei cani
- Art. 19 Gatti randagi e colonie feline
- Art. 20 Disposizioni transitorie
- Art. 21 Sanzioni
- Art. 22 Entrata in vigore

ARTICOLO 1
OGGETTO

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali da compagnia presenti nel territorio Comunale, di favorire la corretta convivenza tra essi e le persone nel rispetto delle esigenze sanitarie ed ambientali, e prevenire comportamenti scorretti del proprietario o del detentore.

Inoltre il regolamento intende prevenire l'abbandono degli animali da compagnia e combattere il fenomeno del randagismo.

Le norme del presente regolamento non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, agli organi di polizia ed alla protezione civile, ai vigili del fuoco nonché a quelli al servizio delle persone ipovedenti e disabili.

Animale da compagnia (Conferenza stato - regioni 6/02/2003): ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come cani per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.

Gli **animali selvatici** non sono considerati animali da compagnia.

ARTICOLO 2
PREMESSA FAUNA SELVATICA ITALIANA

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è vietato commerciare, detenere a qualsiasi titolo animali vivi tutelati dalla Legge 11-02-1992 n 157 e successive modifiche ed integrazioni, inoltre quelli compresi negli allegati II e III della Convenzione di Berna 19-09-1979 resa esecutiva in Italia con legge 05-08-1981 n 503 e dalla Convenzione di Washington di cui alla Legge 07-02-1992 n 150

Il divieto sarà automaticamente esteso alle specie protette da ogni futura altra Legge o Convenzione Internazionale resa esecutiva in Italia.

ARTICOLO 3
PREMESSA FAUNA SELVATICA ESOTICA

Fatto salvo quanto di pertinenza della speciale regolamentazione statale sui circhi, giardini zoologici e serragli, è consentita la detenzione di animali appartenenti alla fauna esotica, non compresi negli allegati II e III della Convenzione di Berna 19-09-1979 resa esecutiva in Italia con legge 05-08-1981 n 503 e dalla Convenzione di Washington di cui alla Legge 07-02-1992

n 150, purché non velenosi o pericolosi per l'uomo e che non provochino al vicinato disturbo o molestia.

Gli animali di cui sopra dovranno essere mantenuti in condizioni idonee per ciascuna specie.

Gli animali sopra citati provenienti dall'estero, dovranno essere muniti di regolare documentazione sanitaria.

ARTICOLO 4 PRINCIPI GENERALI

Il possessore o detentore di un cane, o di ogni altro animale da compagnia, deve ottemperare a tutte le prescrizioni igieniche e sanitarie previste dalle normative vigenti, a tutela e garanzia dell'igiene e della salute pubblica, oltre a quella degli stessi animali.

Il possessore o detentore di un cane, o di ogni altro animale da compagnia, deve sempre garantire la sicurezza e il benessere delle persone, attenendosi alle disposizioni vigenti in materia.

Il proprietario od il detentore a qualsiasi titolo di un cane domestico, o di ogni altro animale da compagnia, è responsabile della salute e del benessere dell'animale e dei suoi cuccioli e deve provvedere alla relativa sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei bisogni degli stessi.

In particolare è tenuto a:

- impedire che venga sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
- rifornirlo di cibo e di acqua sufficienti per quantità e tempistica;
- assicurargli adeguato benessere fisico ed etologico;
- consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
- prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale.

Il proprietario od il detentore è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde penalmente e civilmente dei danni causati dall'animale a persone, animali o cose, anche in caso di fuga o di smarrimento dello stesso.

Per detentore deve intendersi chiunque, a qualsiasi titolo, abbia il possesso, anche temporaneo, dell'animale.

Le norme del presente regolamento si applicano sia nelle aree pubbliche che di uso pubblico e su quelle aperte al pubblico o sulle quali il pubblico ha comunque libero ed indiscriminato accesso. Si applicano altresì alle aree private per le parti specificatamente riferite (art. 11, 13 e 18 del presente regolamento).

Le norme del presente regolamento si applicano anche nel caso di cani non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni in vigore.

ARTICOLO 5
IDENTIFICAZIONE DEI CANI E SEGNALAZIONE DI MORTE E DI TRASFERIMENTO

Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla legge regionale 20 Luglio 2006 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, nonché del relativo Regolamento di Attuazione 5 Maggio 2008 n. 2, l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip (codice di identificazione elettronico che viene applicato in modo indolore nel sottocute del cane).

Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla identificazione e registrazione dell'animale con il metodo di cui al comma precedente.

In caso di nascita di cucciolate i detentori dell'animale madre devono provvedere, nel rispetto dei tempi e dei modi di cui all'art. 7, comma 2 della succitata legge, alla identificazione del cucciolo tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'apposito ufficio preposto alla gestione dell'anagrafe canina.

Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono cani a scopo di commercio.

I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare per iscritto al Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. di Cremona (Ufficio Anagrafe Canina di Crema):

a) la morte dell'animale, onde consentire al servizio veterinario di accertarne le cause, qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata, nel rispetto dei tempi e dei modi di cui all'art. 7, comma 4 della succitata legge.

b) il trasferimento, possesso e cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nel rispetto dei tempi e dei modi di cui all'art. 7, comma 3 della succitata legge.

ARTICOLO 6
OBBLIGO DI GUINZAGLIO E DI MUSERUOLA

Nelle aree pubbliche ed in quelle di uso pubblico o aperte al pubblico, nelle strade ciclabili, negli spazi attrezzati per attività sportive, è fatto obbligo al detentore di cani:

a) di accompagnare o far accompagnare sempre l'animale da persona idonea, tenuto conto della razza e della mole dello stesso;

b) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, al guinzaglio;

c) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, in caso di particolare affollamento di persone dovuto a fiere, feste e manifestazioni pubbliche in genere o per altri specifici motivi;

d) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Il guinzaglio non deve avere lunghezza superiore a mt. 1.50, ovvero non deve essere tenuto ad una lunghezza superiore a mt. 1.5 nel caso di guinzaglio retrattile.

La museruola, rigida o morbida, deve essere adatta alla taglia e razza, tale da impedire agli animali di mordere.

I cani vaganti senza la prescritta museruola, e sprovvisti di segno di riconoscimento da cui si possa facilmente risalire al proprietario, saranno catturati e ricoverati nelle strutture all'uopo stabilite. Il costo della cattura e ricovero del cane sarà a carico del proprietario.

Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse privo.

Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:

- i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame purché la persona che li utilizza sia in grado di controllarne il comportamento in ogni momento;
- i cani da caccia nell'esercizio venatorio e nel rispetto delle normative in materia;
- i cani delle Forze Armate, di Polizia e della Protezione civile quando utilizzati per servizio;
- tutti i cani di qualsiasi razza nelle apposite zone di addestramento/allevamento.

ARTICOLO 7 OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE
--

Nelle aree pubbliche o di uso pubblico (vie, piazze, giardini o altro) dell'intero territorio comunale comprese le aree riservate per cani (art. 9), chi accompagna il cane è sempre tenuto a:

a) asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dall'animale, smaltendole, in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei contenitori dei rifiuti solidi urbani;

b) avere al seguito in quantità sufficiente, ai fini del precedente punto a), idoneo materiale/strumento per la raccolta, possibilmente di materiale impermeabile e biodegradabile che dovrà essere esibito a richiesta degli Organi di Polizia e Vigilanza.

Gli obblighi di cui sopra non si applicano nel caso di cani che accompagnino soggetti ipovedenti o comunque portatori di handicap nonché ai cani delle forze di polizia utilizzati per attività di servizio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a qualsiasi altro animale che si trovasse a circolare nel territorio comunale di Bagnolo Cremasco.

ARTICOLO 8
TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Gli accompagnatori di cani hanno l'obbligo di vigilare affinché l'animale non danneggi in qualsiasi modo l'integrità, il decoro ed il valore di aree, strutture, infrastrutture, manufatti mobili o fissi, o quant'altro di proprietà pubblica.

ARTICOLO 9
AREE RISERVATE

Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature. In questi spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

È fatto obbligo l'utilizzo della museruola nei casi di presenza di altri cani o persone nella medesima area riservata.

Nelle aree in argomento gli accompagnatori dei cani sono tenuti agli obblighi di cui al precedente art. 7.

ARTICOLO 10
CONDUZIONE CANI ADIBITI A NON VEDENTI O AI PORTATORI DI HANDICAP

Ferme restando le modalità di conduzione (guinzaglio e museruola), i divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali di ausilio ai non vedenti o ai portatori di handicap.

ARTICOLO 11
DETENZIONE ALL'INTERNO DI ABITAZIONE E DI AREE PRIVATE

I cani devono essere riforniti dell'acqua e del cibo necessari e devono essere tenuti in spazi adeguati alla loro razza ed alla loro mole.

Gli spazi destinati devono essere sottoposti a periodica e frequente pulizia.

Se tenuti all'interno di abitazioni devono essere rispettati i regolamenti condominiali.

Al fine di assicurare al cane adeguato benessere fisico ed etologico nonché adeguata possibilità di esercizio fisico, è fatto divieto di lasciare il cane su terrazze o balconi, specie se di ridotte dimensioni, per più ore al giorno; sempre per le finalità di cui sopra, è fatto altresì divieto di lasciare il cane alla catena per più ore al giorno.

Se tenuti in area aperta adeguatamente delimitata (cortile, giardino, ecc.), il luogo deve

essere provvisto di idoneo spazio riparato, coperto e rialzato, dove gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto.

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa, in modo tale da evitare che il cane possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione o anche a se stesso.

È vietato creare molestia al vicinato, permettendo ai cani, anche all'interno di giardini o altra proprietà, di abbaiare continuamente per ore, sia durante il giorno che nelle ore notturne.

ARTICOLO 12

ACCESSO AGLI ESERCIZI PUBBLICI

I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, possono avere libero accesso, nei modi consentiti dal successivo comma 2, agli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, salvo quelli per cui è previsto specifico divieto.

I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi pubblici dovranno farlo usando il guinzaglio, munendo l'animale di museruola ed avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Vi è facoltà di non ammettere cani all'interno di esercizi pubblici: in tal caso l'esercente deve segnalare tale condizione con apposito cartello all'ingresso del locale.

ARTICOLO 13

OBBLIGHI E DIVIETI VARI

E' vietato:

- a) tenere o trasportare cani chiusi nel baule dell'auto, o comunque all'interno di contenitore che non assicurino un'adeguata aerazione;
- b) tenere cani chiusi all'interno dell'abitacolo di veicoli esposti al sole;
- c) l'impiego di collari a strozzo o semistrozzo o di collari con aculei interni, che emettano segnali acustici, o agiscano con sostanze chimiche dannose per l'animale;
- d) l'impiego di dispositivi a scarica elettrica;
- e) lasciare liberi o non custodire i cani di cui si abbia il possesso;
- f) far urinare i cani sulle soglie di accesso pedonale e carraio degli edifici e sui veicoli posti sulla pubblica via;
- g) offrire a qualsiasi titolo, cani o animali da compagnia di qualsiasi età in premio o vincita di giochi oppure in omaggio in occasione di feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività;
- h) il taglio di coda e orecchie e, più in generale, gli interventi chirurgici finalizzati a scopi non curativi;
- i) l'addestramento inteso a esaltare l'aggressività dei cani;
- l) l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie;
- m) è vietato introdurre cani nelle zone di parchi o dei giardini pubblici attrezzati al gioco dei bambini.

Il proprietario o detentore, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, ha l'obbligo di curare che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di cani di grossa taglia. Quelli di piccola taglia sono ammessi a condizione che siano custoditi in apposita gabbia o contenitore, sempre comunque compatibilmente con la normativa specifica in materia.

Il Comune, con apposito provvedimento, può stabilire che in determinate aree pubbliche, sia fatto divieto, permanente o temporaneo, di condurre cani. Il divieto dovrà essere reso evidente da apposito segnale posto ai vari accessi.

ARTICOLO 14
OBBLIGHI IN CASO DI FUGA O DI SCOMPARSA

Il proprietario ed il detentore hanno l'obbligo di denunciare per iscritto al Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. di Cremona (ufficio anagrafe canina di Crema) ed al Comando Polizia Locale la fuga o lo smarrimento del cane posseduto, nel rispetto dei tempi (7 giorni) e dei modi di cui all'art. 8, comma 1 della L.R. 16/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario o detentore.

Sono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

ARTICOLO 15
DIVIETO DI ABBANDONO

È vietato abbandonare cani, e ogni animale da compagnia, di cui si abbia la proprietà o la detenzione.

È equiparato all'abbandono il mancato ritiro, entro 5 giorni dalla notifica dell'avvenuto ritrovamento dell'animale di cui è stata denunciata la fuga o lo smarrimento.

Gli animali abbandonati o non reclamati entro il termine di cui al precedente comma possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animali, previo trattamento sanitario profilattico.

ARTICOLO 16
DIVIETO DI SOPPRESSIONE

I cani e gli altri animali da compagnia a chiunque appartenenti , nonché i cani o gatti randagi, liberi o ospitati presso strutture pubbliche o private, non possono essere soppressi dal proprietario o dal detentore dell'animale o dal gestore delle strutture pubbliche o private se non perché gravemente malati e/o incurabili o perché di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone.

In tale ipotesi potranno procedere alla soppressione, in modo eutanasico, soltanto i medici veterinari dipendenti dalle ASL o liberi professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale o al gestore delle strutture pubbliche o private un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

ARTICOLO 17
CANI ED ALTRI ANIMALI RANDAGI

La presenza di cani ed altri animali randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio di Polizia Locale o all'Autorità Sanitaria preposta.

ARTICOLO 18
TUTELA DALL'AGGRESSIVITÀ DEI CANI

Ai fini della tutela delle persone dall'aggressività dei cani, si applicano, oltre alle norme vigenti, le apposite ordinanze in materia emanate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

I detentori di cani ritenuti mordaci dal competente servizio veterinario dell'A.S.L., hanno altresì l'obbligo di tenere tali animali, se all'aperto, in apposito recinto con le seguenti prescrizioni:

- a) il recinto deve essere realizzato con rete metallica alta almeno mt. 2 ed ancorata a terra ad un cordolo in materiale idoneo per evitare che il cane possa guadagnare la fuga mediante escavazione del terreno;
- b) la maglia della rete deve essere tale per dimensione da non consentire l'introduzione delle mani, in particolar modo di quelle dei bambini;
- c) il cancello esterno deve essere munito di serratura con chiusura a chiave;
- d) il recinto deve essere dotato di doppio cancello per evitare la fuga accidentale dell'animale al momento dell'accesso da parte del proprietario per l'accudimento dello stesso.

ARTICOLO 19
DEI GATTI RANDAGI E DELLE COLONIE FELINE

È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

Non è consentito costituire una colonia felina all'interno di uno spazio di pertinenza comune a varie persone o famiglie, salvo l'unanime consenso di tutte le parti interessate.

Per il riconoscimento di una colonia felina, della quale va individuata la persona cui è affidata la responsabilità della colonia stessa, valgono le disposizioni dell'ASL.

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura dell' ASL.

I gatti randagi non appartenenti ad una colonia riconosciuta, che provocano accertati inconvenienti igienico-sanitari, o disturbo o molestia alle persone, saranno catturati e ricoverati presso strutture convenzionate.

Anche i gatti appartenenti ad una colonia riconosciuta saranno catturati ed affidati a strutture convenzionate qualora la persona, cui è affidata la responsabilità della medesima, non prevenga gli inconvenienti di cui al comma precedente. In questo caso le spese relative alla cattura e al ricovero saranno addebitate alla persona responsabile della colonia.

ARTICOLO 20
DISPOSIZIONE TRANSITORIE

Chi, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulta proprietario o possessore di cani detenuti nelle aree di cui al precedente art. 11, comma 5, è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni dello stesso articolo entro 3 mesi, salvo diverso termine imposto con apposita ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 21 SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, sono punite come segue:

- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00, a € 400,00, le violazioni all'art. 4;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00 , le violazioni all'art. 5;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00, le violazioni all'art. 6, primo comma lett. a);
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00 le violazioni all'art. 6, primo comma lett. b);
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 , le violazioni all'art. 6, primo comma lett. c);
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 le violazioni all'art. 6, primo comma lett. d);
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 350,00 le violazioni all'art. 7, primo comma lett. a)
- oltre all'asportazione delle deiezioni solide. Il rifiuto del trasgressore di ottemperare all'invito rivolto dagli agenti di asportare le deiezioni stesse è punito con ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 150,00 ;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00 , le violazioni all'art. 7, primo comma lett. b);
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 , le violazioni all'art. 8;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00 , le violazioni all'art. 9, secondo comma;
 - per le violazioni all'art. 9, terzo comma, si applicano le sanzioni previste per le violazioni all'art. 7;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 11, primo comma;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 400,00, le violazioni all'art. 11, secondo comma;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 400,00 le violazioni all'art. 11, terzo comma;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 11, quarto comma;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 400,00 le violazioni all'art. 11, quinto comma;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 400,00 le violazioni all'art. 11, sesto comma;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 le violazioni all'art. 12, secondo comma;
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 400,00 , le violazioni all'art. 13, primo comma lett. a);
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 400,00, le violazioni all'art. 13, primo comma lett. b);
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 400,00, le violazioni all'art. 13, primo comma lett. c);
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 400,00, le violazioni all'art. 13, primo comma lett. d);
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 400,00, le violazioni all'art. 13, primo

comma lett. e);

- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00 , le violazioni all'art. 13, primo comma lett. f);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 , le violazioni all'art. 13, primo comma lett. g);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 400,00 , le violazioni all'art. 13, primo comma lett. h);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 13, primo comma lett. l);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 , le violazioni all'art. 13, primo comma lett. l);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00 le violazioni all'art. 13, primo comma lett. m);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00, a € 200,00 le violazioni all'art. 14;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 15;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 16;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 18, secondo comma lett. a);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 400,00 , le violazioni all'art. 18, secondo comma lett. b);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 400,00 , le violazioni all'art. 18, secondo comma lett. c);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 400,00 , le violazioni all'art. 18, secondo comma lett. d);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 19, primo comma
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00 , le violazioni all'art. 19, secondo comma
- *chiunque viola le rimanenti disposizioni del presente regolamento sarà soggetto alla sanzione amministrativa da 25 a 150 euro*

Le sanzioni sono applicate con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni e sono applicate dall'Organo di Polizia Locale, che viene individuato come soggetto competente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia.

Articolo 22 Entrata in vigore
--

Il presente Regolamento entra in vigore con il decorso di 15 giorni dalla seconda pubblicazione prevista dall'art. 83 dello statuto comunale.